

BANDO TIPO PER L'ACCESSO INDIVIDUALE ALLA MISURA 19 - SOTTOMISURA 19.2 "SVILUPPO LOCALE LEADER" – PER LE AZIONI RIENTRANTI NELLE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE APPROVATE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA.



GAL: **EUROLEADER soc. cons. a r.l.**

SSL: **Strategia di Sviluppo Locale del Gruppo di Azione Locale Euroleader soc. cons. a r.l.**

Azione: **Azione 5**

Tipologia di intervento: **Potenziamento dell'offerta ricreativa, sportiva e culturale locale**

Bando n. __ del _____

* * * * *

Sommario

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Articolo 1 – Oggetto e finalità.....	3
Articolo 2 – Allegati e disposizioni attuative	3
Articolo 3 – Definizioni	3
Articolo 4 – Aree di intervento	4
Articolo 5 – Strutture competenti.....	5
Articolo 6 – Risorse finanziarie disponibili.....	5
CAPO II – BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ.....	5
Articolo 7 – Beneficiari e requisiti di ammissibilità.....	5
CAPO III - ALIQUOTA E AMMONTARE DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	7
Articolo 8 – Tipologie, aliquote e condizioni del sostegno.....	7
Articolo 9 – Costo minimo e massimo ammissibili.....	8
Articolo 10 – Interventi ammissibili	8
Articolo 11 – Requisiti di ammissibilità degli interventi.....	8
Articolo 12 – Costo ammissibili.....	9
Articolo 13 – Costo non ammissibili.....	10
CAPO IV PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO	10
Articolo 14 – Presentazione della domanda di sostegno	10

Articolo 15 – Documentazione da allegare alla domanda di sostegno.....	11
Articolo 16 – Criteri di selezione e di priorità	13
Articolo 17 – Istruttoria della domanda, graduatoria e concessione del sostegno	15
CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI.....	16
Articolo 18 – Disposizioni di rinvio.....	16
Articolo 19 – Trattamento dei dati personali	16
Articolo 20 – Informazioni	16
ALLEGATI	17

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente bando disciplina le modalità di accesso agli aiuti previsti dalla misura 19.2 del Programma Regionale di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, cofinanziato dalla Commissione europea attraverso il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (in seguito denominato FEASR) con riferimento alla seguente azione:

Codice	<i>Azione 5</i>
Titolo	<i>Potenziamento dell'offerta ricreativa, sportiva e culturale locale</i>

della Strategia di Sviluppo Locale (di seguito SSL) del Gruppo di Azione Locale Euroleader, di seguito GAL, approvata con deliberazione di Giunta regionale 29 dicembre 2016 n. 2657 (pubblicato sul B.U.R. n. 2 del 11 gennaio 2017) e successive varianti.

2. L'azione di cui al precedente comma 1 ha per oggetto il sostegno ad investimenti materiali e immateriali, diretti alla riqualificazione, potenziamento e creazione di servizi e strutture ricreative, sportive e culturali.

La stessa, inoltre, persegue le seguenti finalità: supportare lo sviluppo del settore turistico, e quindi anche delle sue attività economiche, incrementando quella componente dell'offerta turistica territoriale rappresentata dai servizi e dalle strutture appartenenti al settore ricreativo, sportivo e culturale, qualificandola e dotandola di strutture e attrezzature adeguate che rispondano alle esigenze di arricchimento culturale personale e di svago da offrire al turista.

L'azione punta altresì a valorizzare i progetti finalizzati a creare e/o consolidare aggregazioni tra operatori mono o plurisetoriali.

Articolo 2 – Allegati e disposizioni attuative

1. Gli allegati formano parte integrale e sostanziale del presente bando.
2. L'Allegato B riporta le "Disposizioni attuative" a cui si fa rinvio nel testo del bando. Le "Disposizioni attuative" definiscono le condizioni che regolano il sostegno al pari degli articoli del bando.

Articolo 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente bando si intende per:
 - a) "operazione": insieme degli interventi o delle attività previsti dal progetto per il quale viene chiesto il sostegno;
 - b) "impresa": ai sensi del diritto europeo, qualsiasi soggetto che svolge attività economica offrendo beni e servizi sul mercato, indipendentemente dalla sua forma giuridica;

- c) “organismo pagatore”: l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) istituita ai sensi del D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165, operante in conformità alla normativa comunitaria di riferimento, in particolare il regolamento (UE) n. 907/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 ed il regolamento (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014;
- d) “ufficio attuatore”: unità organizzativa responsabile del procedimento e dell’istruttoria relativi alla concessione e alla proposta di liquidazione dei sostegni previsti dal PSR, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla struttura responsabile di misura;
- e) “responsabile di misura”: unità organizzativa dell’amministrazione regionale che svolge i compiti di indirizzo e coordinamento nei confronti degli uffici attuatori;
- f) “attività ricreative, sportive e culturali”: attività volte a favorire la fruizione ricreativa-sportiva-culturale del territorio, ad eccezione delle attività sportive esclusivamente agonistiche;
- g) “soggetti che intendono avviare una nuova attività”: persone fisiche che intendono avviare una nuova attività d’impresa a carattere ricreativo, sportivo, culturale costituendo una micro o piccola impresa;
- h) “sistema/rete di valorizzazione del territorio”: forma di aggregazione esistente con adesione volontaria finalizzata a promuovere l’offerta turistica, ricreativa, sportiva e culturale locale (Consorzi/Società consortili/Società cooperative/Associazioni/Reti di impresa/Soggetti pubblici); l’adesione ad un sistema/rete di valorizzazione del territorio è necessaria per l’ammissibilità degli interventi ai sensi dell’art. 11 del presente bando;
- i) “pacchetto turistico”: *la combinazione di almeno due tipologie di servizi turistici di trasporto, alloggio, noleggio veicoli o altro servizio turistico ai fini del medesimo viaggio, qualora combinati da un unico professionista, ovvero, anche se siano conclusi contratti separati con singoli fornitori di servizi turistici, siano acquistati presso un unico punto vendita, oppure offerti ad un prezzo forfettario, ovvero pubblicizzati sotto denominazione di “pacchetto” o denominazione analoga oppure, infine, combinati entro 24 ore dalla conclusione di un primo contratto, anche con processi collegati di prenotazione on-line, come meglio definito dal Decreto Legislativo 21/05/2018 n. 62 e ss.mm..*

Articolo 4 – Aree di intervento

1. Gli interventi oggetto di aiuto sono applicabili nei seguenti Comuni:

Comuni	
PSR 2014 - 2020	
Aree rurale D	
Amaro	Prato Carnico
Ampezzo	Preone
Arta Terme	Ravaschetto
Cavazzo Carnico	Raveo
Cercivento	Rigolato
Comeglians	Sappada/Plodn
Enemonzo	Sauris
Forni Avoltri	Socchieve

Forni di Sopra	Sutrio
Forni di Sotto	Tolmezzo
Lauco	Treppo Ligosullo
Ovaro	Verzegnis
Paluzza	Villa Santina
Paularo	Zuglio

Articolo 5 – Strutture competenti

1. Ai fini del presente bando:
 - a) la struttura responsabile della misura è il Servizio coordinamento politiche per la montagna della Direzione Generale della Presidenza della Regione.
 - b) l'ufficio attuatore è il GAL Euroleader.

Articolo 6 – Risorse finanziarie disponibili

1. Al presente bando sono assegnate risorse finanziarie per complessivi euro 535.000,00 di spesa pubblica, di cui quota FEASR pari a euro 230.692,00, e quota di cofinanziamento nazionale pari a euro 304.308,00.
2. A seguito di rimodulazioni finanziarie della propria SSL, il GAL può assegnare ulteriori risorse al presente bando.
3. Ulteriori risorse, potranno essere assegnate dalla Regione.
4. Le disponibilità derivanti da eventuali nuove risorse, rinunce, economie, nuovi stanziamenti, potranno essere riutilizzate per finanziare lo scorrimento della graduatoria di cui all'articolo 17 entro la data di validità della stessa.

CAPO II – BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Articolo 7 – Beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. I beneficiari del presente bando possono essere:

Beneficiario	Requisiti di ammissibilità del beneficiario
Micro e piccole imprese	a) Soddisfare la definizione dell'allegato I del regolamento (UE) 702/2014 b) Possedere i requisiti normativi e tecnici previsti per l'esercizio dell'attività ricreativa e/o sportiva e/o culturale oggetto della domanda di sostegno. A tal fine il richiedente dichiara nel "Piano aziendale" di cui all'Allegato C i requisiti richiesti dalla specifica normativa o disciplina tecnica e di esserne in possesso. c) Essere iscritti al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA). d) Essere iscritte al Registro regionale delle cooperative, nel caso in cui trattasi di cooperative. e) Possedere un codice ATECO pertinente rispetto all'intervento.

	<p>f) Avere sede o quantomeno l'unità locale interessata dall'intervento nell'area SSL di cui all'art. 4 del presente bando.</p> <p>g) Avere la disponibilità dell'immobile/area oggetto dell'intervento, ubicato nell'area di cui all'art. 4, per un periodo sufficiente a garantire i vincoli previsti in materia di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 14 - Stabilità delle operazioni delle Disposizioni attuative (Allegato B).</p>
<p>Associazioni</p> <p>Soggetti privati con personalità giuridica</p> <p>Proprietà collettive</p>	<p>a) Possedere i requisiti normativi e tecnici previsti per l'esercizio dell'attività ricreativa e/o sportiva e/o culturale oggetto della domanda di sostegno. A tal fine il richiedente dichiara nel "Piano aziendale" di cui all'Allegato C i requisiti richiesti dalla specifica normativa o disciplina tecnica e di esserne in possesso.</p> <p>b) Essere iscritte al REA (Repertorio Economico Amministrativo) presso le C.C.I.A.A., in caso di esercizio di attività d'impresa.</p> <p>c) Soddisfare la definizione di micro o piccola impresa dell'Allegato I del regolamento (UE) 702/2014, in caso di esercizio di attività d'impresa.</p> <p>d) Prevedere da statuto o altro atto giuridico equivalente registrato, l'esercizio dell'attività ricreativa e/o sportiva e/o culturale oggetto della domanda di sostegno.</p> <p>e) Avere sede o quantomeno l'unità locale interessata dall'intervento nell'area SSL di cui all'art. 4 del presente bando.</p> <p>f) Essere iscritti a specifico registro (se previsto e obbligatorio).</p> <p>g) Avere la disponibilità dell'immobile/area oggetto dell'intervento, ubicato nell'area di cui all'art. 4, per un periodo sufficiente a garantire i vincoli previsti in materia di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 14 - Stabilità delle operazioni delle Disposizioni attuative (Allegato B).</p> <p>h) Ai sensi dell'art. 14 del Codice Civile le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico.</p>
Enti pubblici	<p>a) Avere la disponibilità dell'immobile/area oggetto dell'intervento, ubicato nell'area di cui all'art. 4, per un periodo sufficiente a garantire i vincoli previsti in materia di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 14 - Stabilità delle operazioni delle Disposizioni attuative (Allegato B).</p> <p>b) Avere sede o quantomeno l'unità locale interessata dall'intervento nell'area SSL di cui all'art. 4 del presente bando.</p>
Soggetti che intendono avviare una nuova attività	<p>a) Avere sede o quantomeno l'unità locale interessata dall'intervento nell'area SSL di cui all'art. 4 del presente bando.</p> <p>b) Avere la disponibilità dell'immobile/area oggetto dell'intervento, ubicato nell'area di cui all'art. 4, per un periodo sufficiente a garantire i vincoli previsti in materia di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 14 - Stabilità delle operazioni delle Disposizioni attuative (Allegato B).</p> <p>c) Nel caso di soggetti non ancora costituiti i requisiti di ammissibilità, prescritti per i soggetti già costituiti, dovranno sussistere entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di sostegno in formato elettronico sul SIAN.</p>

2. I requisiti di cui al comma 1 sussistono alla data di presentazione della domanda di sostegno e la verifica degli stessi avviene anche sulla base delle informazioni riportate sul fascicolo aziendale di cui al DPR 1° dicembre 1999, n. 503 ("Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173") e del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 ("Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura").
3. Il bando non finanzia le imprese agricole e le attività agrituristiche, le fattorie sociali e didattiche.

CAPO III - ALIQUOTA E AMMONTARE DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Articolo 8 – Tipologie, aliquote e condizioni del sostegno

1. Il sostegno è concesso in conto capitale con le seguenti aliquote:

Beneficiario	Tipologia del sostegno	Aliquota	Condizioni
Micro e piccole imprese	“Regime de minimis”, alle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L 352 del 24 dicembre 2013	60 %	L’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi al beneficiario, quale impresa unica definita ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013, articolo 2, paragrafo 2, non può superare l’importo di 200.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari, cioè nell’esercizio finanziario in corso e nei 2 precedenti.
<u>NEL CASO IN CUI ESERCITANO ATTIVITA’ ECONOMICA/COMMERCIALE</u> Associazioni Soggetti privati con personalità giuridica Proprietà collettive Enti pubblici	“Regime de minimis”, alle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L 352 del 24 dicembre 2013	60%	L’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi al beneficiario, quale impresa unica definita ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013, articolo 2, paragrafo 2, non può superare l’importo di 200.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari, cioè nell’esercizio finanziario in corso e nei 2 precedenti.
<u>NEL CASO IN CUI NON ESERCITANO ATTIVITA’ ECONOMICA/COMMERCIALE</u> Associazioni Soggetti privati con personalità giuridica	Aiuto in conto capitale non rientrante nella definizione di aiuto di Stato del diritto europeo (art. 107, comma 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea)	80%	I progetti finanziabili, riguardano attività di tipo non commerciale, tese ad offrire una struttura aperta al pubblico, di accesso libero da parte di residenti e visitatori.
<u>NEL CASO IN CUI NON ESERCITANO ATTIVITA’ ECONOMICA/COMMERCIALE</u> Enti pubblici Proprietà collettive di diritto pubblico	Aiuto in conto capitale non rientrante nella definizione di aiuto di Stato del diritto europeo (art. 107, comma 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea)	100%	I progetti finanziabili, riguardano attività di tipo non commerciale, tesa ad offrire una struttura aperta al pubblico, di accesso libero da parte di residenti e visitatori.

Soggetti che intendono avviare una nuova attività	“Regime de minimis”, alle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L 352 del 24 dicembre 2013	60%	L’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi al beneficiario, quale impresa unica definita ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013, articolo 2, paragrafo 2, non può superare l’importo di 200.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari, cioè nell’esercizio finanziario in corso e nei 2 precedenti
---	--	-----	---

2. Il sostegno è concesso in base al costo ritenuto ammissibile a seguito dello svolgimento dell’istruttoria di cui all’articolo 17 fermo restando il limite costituito dal costo massimo ammissibile di cui al successivo articolo 9.

Articolo 9 – Costi minimo e massimo ammissibili

1. Il costo minimo ammissibile dell’operazione per la quale è presentata domanda di sostegno è pari a euro 10.000,00.
2. Il costo massimo ammissibile considerato ai fini del sostegno dell’operazione è pari a euro 100.000,00. In ogni caso, il costo dell’operazione non può essere superiore al 20% di tale importo e deve giustificarsi con riferimento a interventi necessari ad assicurare la funzionalità dell’operazione.

Articolo 10 – Interventi ammissibili

1. Sono ammissibili al sostegno i seguenti interventi:

<i>Interventi</i>	<i>Beneficiari</i>
Riqualificazione, potenziamento di servizi e strutture ricreative, sportive e culturali	a) Micro e piccole imprese b) Associazioni
Creazione di servizi e strutture ricreative, sportive e culturali	c) Soggetti privati con personalità giuridica d) Proprietà collettive e) Enti pubblici f) Soggetti che intendono avviare una nuova attività

2. Gli interventi potranno riguardare sia edifici che strutture all’aria aperta comprese quelle che soddisfano esigenze di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale locale.

Articolo 11 – Requisiti di ammissibilità degli interventi

1. Agli interventi si applicano i seguenti requisiti di ammissibilità:

<i>Interventi</i>	<i>Requisiti di ammissibilità</i>
-------------------	-----------------------------------

Riqualificazione, potenziamento di servizi e strutture ricreative, sportive e culturali	a) Sono realizzati in uno dei comuni della Carnia di cui all'art. 4 del presente bando.
Creazione di servizi e strutture ricreative, sportive e culturali	b) Rispondono agli obiettivi definiti all'art. 1 del presente bando e sono coerenti rispetto alla descrizione complessiva dell'operazione. c) Rispettano gli importi minimi e massimi di cui all'art. 9 del presente bando. d) Prevedono attività aperte al pubblico al fine di rappresentare un supporto all'offerta turistico/culturale/ricreativa del territorio e non riguardano strutture ad uso esclusivo del beneficiario, in quanto fruibili anche da soggetti esterni. e) Devono essere inseriti in pacchetti turistici o in un sistema/rete di valorizzazione del territorio. Nel caso in cui trattasi di soggetti che intendono avviare una nuova attività, tale requisito dovrà essere dimostrato entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di sostegno in formato elettronico sul SIAN.

Articolo 12 – Costi ammissibili

1. I requisiti generali di ammissibilità dei costi sono indicati nell'articolo 2 delle Disposizioni attuative (Allegato B).
2. I costi ammissibili, riferiti a ciascuno degli interventi di cui al precedente articolo 10 sono di seguito elencati:

<i>Interventi</i>	<i>Costi ammissibili</i>
Riqualificazione, potenziamento di servizi e strutture ricreative, sportive e culturali	a) Investimenti di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettere a), b), c) e d) del regolamento (UE) n. 1305/2013, ad esclusione dell'acquisizione di beni immobili, costituiti da: <ol style="list-style-type: none"> a.1) costruzione, miglioramento e ampliamento di beni immobili; a.2) acquisto di nuovi macchinari, attrezzature e arredi fino a copertura del valore di mercato del bene; a.3) spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a.1) e a.2), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità entro il limite del 10% del costo ammissibile. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo delle lettere a.1) e a.2); a.4) i seguenti investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali. b) attività di ricognizione, elaborazione e diffusione delle informazioni, nonché realizzazione e diffusione di materiale informativo su diversi supporti medial; c) produzioni audiovisive e multimediali per la diffusione attraverso canali radiofonici e televisivi; d) noleggio di attrezzature e strutture mobili, nonché acquisizione di spazi e servizi all'interno di fiere, nell'ambito di eventi e

<p>Creazione di servizi e strutture ricreative, sportive e culturali</p>	<p>manifestazioni, per campagne promozionali;</p> <p>e) noleggio di attrezzature e strutture mobili, nonché acquisizione di spazi e servizi per l'organizzazione di eventi e manifestazioni a finalità informativa, divulgativa o promozionale, compresi i compensi e rimborsi spese per relatori;</p> <p>f) realizzazione o aggiornamento di siti web;</p> <p>g) consulenze specialistiche per progettazione e organizzazione di attività di informazione e promozione di cui alle voci di spesa indicate alle lettere b), c), d) ed e);</p> <p>h) predisposizione di elaborati tecnici e documentazione richiesti ai fini della valutazione delle domande di sostegno, diversi da quelli indicati nella lettera a.3) del presente bando, nel limite del 2% della spesa totale ammessa al sostegno;</p> <p>i) spese per garanzia fideiussoria richiesta a fronte di anticipazione prevista su investimenti di cui alla lettera a), ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013</p>
--	---

3. I costi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e), f) e g) non possono superare il 10% del costo totale dell'operazione. Tali costi dovranno essere funzionali alla "valorizzazione degli investimenti", ovvero dovranno avere ad oggetto esclusivamente le attività finanziate con il bando.

Articolo 13 – Costi non ammissibili

1. Non sono ammissibili i costi non espressamente previsti nel precedente articolo 12 e quelli riportati nell'articolo 3 della Disposizioni attuative (Allegato B).
2. L'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) non è ammissibile nel caso di beneficiari in possesso di partita IVA, diversi dall'ente pubblico per l'attività svolta non rilevante ai fini IVA.

CAPO IV PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

Articolo 14 – Presentazione della domanda di sostegno

1. A pena di inammissibilità, il beneficiario presenta la domanda di sostegno, dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BUR del presente bando ed entro n. 120 giorni, secondo le seguenti modalità:
 - a) compila e sottoscrive la domanda in formato elettronico e la carica nel portale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), www.sian.it, tramite soggetto accreditato da AGEA;
 - b) trasmette copia della domanda e la documentazione di cui all'articolo 15 tramite PEC all'indirizzo euroleader@legalmail.it.
2. In caso di mancata funzionalità del SIAN, debitamente comprovata, entro il termine indicato al comma 1 il beneficiario compila, sottoscrive e trasmette, esclusivamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo indicato al comma 1 lettera b) la domanda di sostegno, redatta a pena di inammissibilità utilizzando il modello di cui all'Allegato A e corredata della documentazione di cui all'articolo 15 e entro 60 giorni dalla scadenza del termine di cui sopra, riproduce la domanda in formato elettronico nel SIAN secondo le modalità indicate al comma 1, lettera a).
3. I termini di cui al comma 1 sono prorogabili con provvedimento del Presidente del GAL.

4. I beneficiari documentano la propria posizione mediante la costituzione o l'aggiornamento e la successiva validazione del fascicolo aziendale elettronico.
5. La mancata costituzione del fascicolo aziendale elettronico alla data di presentazione della domanda di sostegno comporta la non ammissibilità della stessa.
6. Fermo restando il necessario possesso alla data di presentazione della domanda dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 7, il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale comporta l'inammissibilità al sostegno dell'operazione o di parte di essa in relazione alla quale il fascicolo aziendale non è stato aggiornato, fatta salva l'integrazione istruttoria ai sensi dell'articolo 2 comma 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241.
7. Tutte le comunicazioni inerenti alla domanda di sostegno avvengono esclusivamente via PEC.
8. Il beneficiario presenta a valere sul presente bando una sola domanda di sostegno. Le eventuali domande di sostegno successive alla prima non verranno ritenute ammissibili.

Articolo 15 – Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

1. Nel caso di soggetti già costituiti gli allegati trasmessi con le modalità di cui all'articolo 14, comma 1 lettera b) comprendono:
 - a) documentazione necessaria prevista dall'articolo 4 delle Disposizioni attuative (Allegato B) del presente Bando;
 - b) *piano aziendale* redatto secondo l'Allegato C;
 - c) dichiarazione di un tecnico abilitato indipendente attestante conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 152 del 2006 che l'operazione:
 - c.1) comporta rischi per l'ambiente ed è soggetta a valutazione dell'impatto ambientale conformemente a quanto disposto all'art. 1 delle Disposizioni attuative (Allegato B) (da allegare qualora già disponibile), oppure;
 - c.2) non comporta rischi per l'ambiente;
 - d) autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (solo nel caso di interventi che modificano lo "stato dei luoghi" in ambiti di tutela paesaggistica, ai sensi degli artt. 136 e 142 del decreto citato) ovvero, qualora non disponibile, copia della richiesta di rilascio della suddetta autorizzazione presentata all'ufficio competente;
 - e) check list per autovalutazione (nel caso di soggetti pubblici e in tutti i casi previsti all'art. 1 del D. Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici") disponibile nel sito del GAL;
 - f) nel caso di adozione di un regime di aiuti de minimis, dichiarazione sugli aiuti percepiti redatta sulla base del modello (Allegato D);
 - g) documento di identità del sottoscrittore della domanda di sostegno;
 - h) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal richiedente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 redatta secondo lo schema di cui all'Allegato C;
 - i) Copia dell'atto comprovante la sussistenza dei requisiti di possesso di diritto reale d'uso del bene, coerente con la tipologia di operazione finanziata oppure diritto personale di godimento con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni (solo per le operazioni che prevedono interventi realizzati su beni immobili, o comunque ad essi inerenti). La disponibilità giuridica dell'immobile deve essere garantita per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione di cinque anni a decorrere dal pagamento finale.

- j) in caso di comproprietà e in caso di titolarità di diritto personale di godimento, dichiarazione rispettivamente dei comproprietari e dei proprietari, di assenso ad eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni dell'immobile e a svolgere l'attività a cui la domanda è finalizzata, per il periodo del vincolo di destinazione del bene oggetto dell'aiuto, secondo il modello di dichiarazione di cui all'Allegato E;
 - k) accordo scritto tra le parti attestante l'inserimento dell'operazione in pacchetti turistici o in un sistema/rete di valorizzazione del territorio e "copia dell'atto di costituzione dell'organizzazione alla quale il richiedete intende aderire";
 - l) atto costitutivo, statuto vigente o altro atto giuridico equivalente registrato che preveda l'esercizio dell'attività oggetto della domanda di sostegno (nel caso di associazioni, soggetti privati con personalità giuridica, proprietà collettive);
 - m) documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti relativi ai criteri per i quali si richiede l'attribuzione di punteggio, come richiamati nell'Allegato C e nello specifico:
 - 1. per le operazioni in capo a giovani e/o donne la documentazione indicata all'art. 16 del bando
 - 2. per le imprese già costituite, statuto e atto costitutivo
 - 3. per le cooperative, copia del libro dei soci
 - 4. scheda tecnico-illustrativa di un tecnico abilitato attestante la presenza dei parametri utili alla valutazione dei punteggi
2. Nel caso di soggetti che intendono avviare una nuova attività, gli allegati trasmessi con le modalità di cui all'articolo 14, comma 1 lettera b) comprendono:
- a) documentazione necessaria prevista dall'articolo 4 delle Disposizioni attuative (Allegato B) del presente Bando;
 - b) *piano aziendale* redatto secondo l'Allegato C;
 - c) dichiarazione di un tecnico abilitato indipendente attestante conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 152 del 2006 che l'operazione:
 - c.1) comporta rischi per l'ambiente ed è soggetta a valutazione dell'impatto ambientale conformemente a quanto disposto all'art. 1 delle Disposizioni attuative (Allegato B) (da allegare qualora già disponibile), oppure;
 - c.2) non comporta rischi per l'ambiente;
 - d) autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (solo nel caso di interventi che modificano lo "stato dei luoghi" in ambiti di tutela paesaggistica, ai sensi degli artt. 136 e 142 del decreto citato) ovvero, qualora non disponibile, copia della richiesta di rilascio della suddetta autorizzazione presentata all'ufficio competente;
 - e) nel caso di adozione di un regime di aiuti de minimis, dichiarazione sugli aiuti percepiti redatta sulla base del modello (Allegato D);
 - f) documento di identità del sottoscrittore della domanda di sostegno;
 - g) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal richiedente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 redatta secondo lo schema di cui all'Allegato C;
 - h) copia dell'atto comprovante la sussistenza dei requisiti di possesso di diritto reale d'uso del bene, coerente con la tipologia di operazione finanziata oppure diritto personale di godimento con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni (solo per le operazioni che prevedono interventi realizzati su beni immobili, o comunque ad essi inerenti). La disponibilità giuridica dell'immobile deve essere garantita per un

periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione di cinque anni a decorrere dal pagamento finale.

- i) in caso di comproprietà e in caso di titolarità di diritto personale di godimento, dichiarazione rispettivamente dei comproprietari e dei proprietari, di assenso ad eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni dell'immobile e a svolgere l'attività a cui la domanda è finalizzata, per il periodo del vincolo di destinazione del bene oggetto dell'aiuto, secondo il modello di dichiarazione di cui all'Allegato E;
- j) dichiarazione resa dal richiedente e redatta secondo l'Allegato F;
- k) accordo scritto tra le parti attestante l'inserimento dell'operazione in pacchetti turistici o in un sistema/rete di valorizzazione del territorio e "copia dell'atto di costituzione dell'organizzazione alla quale il richiedente intende aderire"; tale documento dovrà essere trasmesso entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di sostegno in formato elettronico sul SIAN;
- l) atto costitutivo, statuto o altro atto equivalente che attesti la costituzione dell'impresa e che preveda l'esercizio dell'attività oggetto della domanda di sostegno; tale documento dovrà essere trasmesso via PEC al GAL Euroleader entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di sostegno in formato elettronico sul SIAN;
- m) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal richiedente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante i requisiti di ammissibilità previsti per le micro e piccole imprese di cui all'art. 7 del presente bando; tale documento dovrà essere trasmesso via PEC al GAL Euroleader entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di sostegno in formato elettronico sul SIAN;
- n) documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti relativi ai criteri per i quali si richiede l'attribuzione di punteggio, come richiamati nell'Allegato C e nello specifico:
 - 1. per le operazioni in capo a giovani e/o donne la documentazione indicata all'art. 16 del bando
 - 2. scheda tecnico-illustrativa di un tecnico abilitato attestante la presenza dei parametri utili alla valutazione dei punteggi

Articolo 16 – Criteri di selezione e di priorità

1. Ai fini della selezione delle operazioni ammissibili a finanziamento e per la formazione della graduatoria di cui all'articolo 17 vengono applicati i seguenti criteri di selezione e relativi punteggi:

Criterio	Subcriterio Parametro	Punteggio	Cumulabilità	Punteggio massimo
Operazione in capo a giovani ¹	Operazioni gestite in maggioranza da giovani coinvolti in ruoli di responsabilità ²	10		10

¹ "Giovane": persona fisica di età compresa tra 18 anni (compiuti) e 41 anni (non ancora compiuti) alla data di presentazione della domanda di sostegno.

² Nel caso di imprese, associazioni, soggetti privati con personalità giuridica e proprietà collettive, il legale rappresentante e la maggioranza dei membri dell'organo decisionale sono giovani. A tal fine il richiedente dovrà allegare alla domanda di sostegno copia di un documento d'identità per ciascun nominativo nonché la composizione dell'organo decisionale e copia dell'atto di nomina.

Operazione in capo a donne	Operazioni gestite in maggioranza da donne coinvolte in ruoli di responsabilità ³	10		10
Operazione di creazione, strutture per attività stabili	Progetti che prevedono attività stabili fruibili tutto l'anno	20	no	20
	Progetti che prevedono attività stabili fruibili stagionalmente	10	no	
Interventi su strutture già esistenti	Progetti che prevedono attività stabili fruibili tutto l'anno	25	no	25
	Progetti che prevedono attività stabili fruibili stagionalmente	15		
Progetti che prevedono l'utilizzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT)	Investimenti e tecnologie che permettano di garantire servizi di connettività	10	si	26
	Investimenti in tecnologie innovative, per l'adozione di nuove tecnologie digitali per lo sviluppo e gestione dei mercati di riferimento della attività ricreativa, sportiva, culturale	8	Si	
	Investimenti in tecnologie innovative per l'adozione di tecnologie digitali innovative per il controllo e la gestione dell'immobile/area adibita all'attività ricreativa, sportiva, culturale	8	si	
Il superamento degli ostacoli all'accesso da parte di persone con disabilità finalizzati unicamente al raggiungimento di standard superiori a quelli minimi di legge	Realizzazione di interventi per il raggiungimento di standard superiori a quelli minimi di legge come dimostrato da scheda tecnico-illustrativa di un tecnico abilitato	5		5
Interventi che non comportano "consumo di suolo"	Interventi di carattere edilizio che non comportano "consumo di suolo", come dimostrato da scheda tecnico-illustrativa di un tecnico abilitato	4		4
TOTALE (punteggio massimo)				100

2. Il punteggio massimo assegnabile è pari a 100 punti.
3. La domanda che non raggiunge il punteggio minimo di 30 punti non è ammessa a finanziamento.

³ Nel caso di imprese, associazioni, soggetti privati con personalità giuridica e proprietà collettive, il legale rappresentante e la maggioranza dei membri dell'organo decisionale sono donne. A tal fine il richiedente dovrà allegare alla domanda di sostegno copia di un documento d'identità per ciascun nominativo nonché la composizione dell'organo decisionale e copia dell'atto di nomina.

4. In caso di parità di punteggio tra due o più domande si applica l'ordine cronologico di presentazione della domanda di sostegno trasmessa via PEC.

Articolo 17 – Istruttoria della domanda, graduatoria e concessione del sostegno

1. Entro 120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di sostegno in formato elettronico sul SIAN, fatta salva l'integrazione istruttoria ai sensi dell'articolo 2 comma 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241, il GAL verifica la completezza e la correttezza della domanda, valutando, in particolare, che il progetto contenga gli elementi necessari a valutare:
 - a) i requisiti di ammissibilità del beneficiario e dell'operazione;
 - b) la coerenza e la funzionalità delle operazioni e degli interventi proposti rispetto all'oggetto ed alle finalità del bando;
 - c) l'ammissibilità dei costi, sulla base dei requisiti elencati nell'articolo 2 delle Disposizioni attuative (Allegato B).
2. In caso di domanda non ricevibile o non ammissibile, Euroleader, prima dell'approvazione della graduatoria, ne dà comunicazione agli interessati con PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, formulando le motivazioni e fissando in 10 giorni il termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni.
3. In caso di domande integrabili Euroleader richiede eventuali integrazioni alla documentazione allegata alla domanda di sostegno, assegnando al beneficiario un termine massimo di 15 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
4. Entro il termine di cui al comma 1, il GAL approva la graduatoria formulata sulla base dei punteggi assegnati ai criteri e alle priorità di cui all'articolo 16. Il provvedimento di approvazione della graduatoria viene trasmesso in copia alla Struttura responsabile ai fini della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.
5. Il GAL emette il provvedimento di concessione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria e lo notifica ai beneficiari a mezzo PEC, fatte salve le eventuali sospensioni dei termini per le verifiche di legge.
6. Nel caso in cui le operazioni comportino rischi per l'ambiente, l'ufficio attuatore concede il sostegno entro 30 giorni dalla presentazione della valutazione dell'impatto ambientale di cui all'articolo 1 delle Disposizioni attuative (Allegato B) con esito favorevole.
7. La graduatoria, ha validità di due anni dalla data di pubblicazione sul BUR.
8. Qualora una domanda risulti parzialmente non finanziata per esaurimento di risorse, il beneficiario utilmente posizionato in graduatoria e parzialmente finanziato, può:
 - a) accettare espressamente il minore sostegno assegnato ed effettuare una rimodulazione degli interventi nella domanda di sostegno, purché non vengano compromesse la validità e l'ammissibilità dell'operazione e non vi siano modifiche dei punteggi assegnati;
 - b) accettare espressamente il minore sostegno assegnato e impegnarsi a realizzare comunque gli interventi previsti. In questo caso eventuali economie o incrementi di disponibilità finanziarie sono utilizzati prioritariamente per integrare il finanziamento della domanda parzialmente finanziata fino a concorrenza del sostegno spettante;
 - c) rinunciare al sostegno.

9. Entro 15 giorni dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria, il GAL chiede al beneficiario di comunicare la scelta effettuata tra quelle indicate al comma 8, riservando allo stesso, per rispondere, ulteriori 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
10. Nel caso di contributi concessi a titolo de minimis, il GAL, sulla base della dichiarazione appositamente prodotta dal richiedente e delle pertinenti verifiche sulle vigenti banche dati sugli aiuti di Stato, potrà rideterminare il sostegno ammissibile in funzione dell'effettiva capienza del plafond disponibile nel triennio di riferimento rispetto ai massimali previsti dai regolamenti unionali. In tal caso, il richiedente verrà opportunamente informato di un tanto, chiedendo conferma allo stesso della volontà di accettare la concessione dell'importo così rideterminato per la realizzazione degli interventi oggetto della domanda di sostegno.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18 – Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando si applicano la normativa europea e nazionale in materia di sostegno allo sviluppo rurale, il PSR 2014-2020, il “Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell’art. 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4” approvato con Decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016, n. 0141/Pres e dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e, per quanto applicabile, alla L.R. 20 marzo 2000, n. 7.
2. Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nel presente bando si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Articolo 19 – Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
2. Sul sito web del GAL di cui all’articolo 20 si dà l’informativa sul trattamento dei dati personali prevista dall’articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679.

Articolo 20 – Informazioni

1. Ulteriori informazioni relative al presente bando possono essere richieste al GAL Euroleader s.cons.r.l., via Divisione Garibaldi n. 6 (33028) Tolmezzo (Udine), telefono 0433 44834, email info@euroleader.it, PEC euroleader@legalmail.it.
2. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili nel sito: www.euroleader.it

ALLEGATI

Allegato A – Domanda di sostegno, in caso di malfunzionamento del SIAN

Allegato B – Disposizioni attuative

Allegato C – Piano aziendale

Allegato D - Dichiarazione De Minimis

Allegato E - Dichiarazione di assenso scritto dei comproprietari

Allegato F - Dichiarazione resa dal richiedente per nuova attività